



## CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

XIV LEGISLATURA

ANNO 2010

---

### DISEGNO DI LEGGE

*Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura e della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti): valorizzazione della coltura dell'olivo.*

D'iniziativa dei **consiglieri**  
**Mauro Ottobre, Michele Dallapiccola e Caterina**  
**Dominici** (Partito Autonomista Trentino Tirolese)  
**Roberto Bombarda**

Presentato il

Assegnato alla .....permanente

## DISEGNO DI LEGGE

**Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura e della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti): valorizzazione della coltura dell'olivo.**

### Art. 1

*Inserimento dell'articolo 46 bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura)*

1. Dopo l'articolo 46 della legge provinciale sull'agricoltura, nel titolo I, capo VI della legge, è inserito il seguente:

#### "Art. 46 bis

#### *Agevolazioni per l'olivicoltura*

1. La Provincia può concedere contributi per le seguenti iniziative:

- a) acquisizione di dati aggiornati sul patrimonio olivicolo provinciale;
- b) acquisto di attrezzature di base per il conferimento, la lavorazione, la conservazione e il confezionamento dei prodotti ricavabili dalle olive;
- c) realizzazione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di strutture da adibire a sede delle forme associative degli olivicoltori, per lo svolgimento delle attività e dei servizi rivolti agli associati;
- d) realizzazione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di strutture da adibire a laboratorio per la raccolta, conservazione e trasformazione delle olive;
- e) recupero e manutenzione del patrimonio olivicolo attraverso interventi formativi, per olivicoltori o per operatori nel verde, finalizzati alla preparazione di professionalità specializzate in interventi di slupatura del tronco e potatura della chioma degli olivi;
- f) interventi straordinari di manutenzione dei tronchi di olivo;
- g) formazione di squadre specializzate in interventi di slupatura e di potatura degli olivi, loro equipaggiamento e addestramento secondo le norme di sicurezza;
- h) valorizzazione delle peculiarità genetiche dell'olivicoltura tradizionale trentina attraverso la selezione massale o clonale e la produzione di materiale vivaistico per la realizzazione di nuovi impianti, piantumazioni o rimpiazzi di piante di olivo;
- i) studio degli aspetti storico-colturali-genetici di piante monumentali di olivo attraverso datazioni, indagini genetiche, ricerche storico-bibliografiche e altro, finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione della parte più ancestrale del patrimonio olivicolo trentino, anche attraverso la realizzazione o l'inserimento in percorsi di interesse storico, naturalistico e paesaggistico;
- j) prosecuzione nello studio, divulgazione e applicazione sull'intera area olivicola di tecniche di difesa e di coltivazione dell'olivo ispirate alla coltivazione biologica, al minore impatto ambientale e alla salubrità e qualità dell'olio;
- k) individuazione o predisposizione di strumenti ulteriori rispetto alle certificazioni di prodotto per esprimere e valorizzare la vocazione di ambiente sano, pulito e ameno delle zone dell'olivicoltura trentina;
- l) interventi di calmierazione dei maggiori costi dovuti alla scelta su scala territoriale di sistemi o prodotti per la difesa o la fertilizzazione ammessi in base al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

- m) recupero e valorizzazione del materiale vegetale di risulta dalla coltivazione dell'olivo e dalla spremitura delle olive per migliorare la fertilità dei terreni o per produrre energia;
- n) promozione e commercializzazione del prodotto, anche attraverso la realizzazione di materiale informativo e divulgativo, l'organizzazione di manifestazioni e di eventi a tema;
- o) sostegno e promozione dell'olivicoltura anche nell'ambito degli interventi previsti nella Legge provinciale 4 agosto 2008, n. 15 (Distretto agricolo del Garda trentino).

2. La deliberazione prevista dall'articolo 3 stabilisce, in particolare, la misura dei contributi previsti dal comma 1 e i criteri per la loro concessione.

3. L'efficacia di quest'articolo decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso sull'esito positivo del suo esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea."

### Art. 2

#### *Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)*

1. Il comma 2 bis dell'articolo 13 della legge provinciale n. 5 del 1998 è sostituito dal seguente:

"2 bis. Nel riutilizzo del materiale vegetale di scarto di origine agricola secondo le normali pratiche agronomiche rientra la combustione di sue modeste quantità, la combustione di materiale collocato in zone difficilmente accessibili ai mezzi agricoli e di materiale proveniente da piante malate. Sono fatte salve le misure di controllo e i divieti di combustione derivanti dalle disposizioni in materia di incendi, di foreste e di tutela della qualità dell'aria."

### Art. 3

#### *Disposizione finanziaria*

1. Per attuare l'articolo 2 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per gli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese in conto corrente, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).